

LEGGE 266/91 ART.8

STATUTO

dell'Associazione "FILO D'ARGENTO OTTAVIANO"

ART. 1) - DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione "FILO D'ARGENTO OTTAVIANO", Organizzazione di volontariato, senza fini di lucro, a struttura e contenuti democratici ed a durata illimitata.

ART. 2) - SEDE

L'Associazione ha sede in Ottaviano (NA), al Corso Umberto I° n. 26.

ART. 3) - ADESIONE ALL'AUSER

L'Associazione aderisce all'AUSER (Associazione per la promozione e lo sviluppo dell'autogestione dei Servizi), con sede in Roma, Via dei Frentani 4/A, della quale riconosce e condivide le finalità, i progetti e i programmi operativi.

ART. 4) - FINALITÀ

L'Associazione si propone di promuovere l'idea della solidarietà, attraverso il Volontariato e l'Associazionismo sociale.

A tal fine realizza servizi autogestiti, in particolare tra gli anziani, preservando, in tal modo, la loro autonomia personale e la capacità di esprimersi come protagonisti

COPIA CONFORME all'atto unico originale registrato
il 04-08-1995 al N. 376 Serie III ESSEME

Esatte L. //

Si rilascia al richiedente la registrazione

Sig. PASCALÉ MARIA FRANCESCA

per gli usi consentiti.

IL DIRETTORE REGIONALE



della propria esistenza, anche nelle forme più attuali, in cui si organizza la risposta ai bisogni della vita quotidiana e ai diritti delle persone di ogni età e condizione: l'abitare, l'assistenza sociale e quella sanitaria, la cultura e l'educazione permanente, le attività del tempo libero ed ogni altra forma intesa alla valorizzazione delle persone anziane, per quanto sono in grado di dare per lo sviluppo sociale, culturale ed economico, tramite la realizzazione di progetti operativi in raccordo con le espressioni sindacali territoriali, gli Enti Locali, Fondazioni e Società.

ART. 5) - FILO D'ARGENTO

Nelle enunciazioni contenute nel precedente Art. 4, si innesta la specificità di Filo d'Argento, il telefono inserito nei circuiti del Numero Verde, come sensorio e collettore di bisogni di quanti, soprattutto anziani, intendono avvalersene e come vera e propria banca dati di emergenze ed esigenze.

ART. 6) - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. dai contributi degli associati;
2. da eventuali contributi di enti pubblici e privati, imprese e persone fisiche;
3. da ogni altro provento derivante dall'esercizio dell'attività sociale o da atti di liberalità degli associati o di terzi.

ART. 7) - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Comitato Direttivo predispone il bilancio consuntivo con la relazione sull'attività svolta e il bilancio preventivo per l'anno successivo. Entro lo stesso termine delibera in merito al programma di attività per l'anno successivo proposto dal Presidente.

I bilanci, con la relazione ed il programma di cui al I° comma, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il trenta aprile di ogni anno.

Il bilancio consuntivo con la relazione allegata deve essere comunicato al Collegio dei Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'esame da parte dell'Assemblea.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare: si apre in data 1 gennaio e si chiude in data 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 8) - SOCI

Fanno parte dell'Associazione tutti coloro che ne fanno domanda scritta di ammissione, dichiarando di accettarne le finalità e di sostenerne l'iniziativa, adottando la tessera di iscrizione, la cui quota è fissata di anno in anno, dal Comitato Direttivo.



I soci che prestano attività di volontariato lo fanno a titolo personale, spontaneo e gratuito. Sull'accoglimento della domanda di ammissione, delibera inappellabilmente il Comitato Direttivo, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

ART. 9) - ADESIONE DI ASSOCIAZIONI

L'adesione di strutture associative, che ne fanno richiesta dichiarando di accettare finalità ed obiettivi dell'Associazione, avviene attraverso il versamento di una quota sociale proporzionale alla reale rappresentatività della struttura medesima, mentre i singoli aderenti non avranno la tessera AUSER-FILO D'ARGENTO, se non richiesta a titolo personale.

L'accettazione della domanda di adesione è deliberata inappellabilmente dal Comitato Direttivo, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

ART.10) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di frequentare la sede dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni dell'Associazione.

Gli associati sono tenuti al pagamento dei contributi annuali, nella misura fissata di anno in anno dal Comitato Direttivo, e a prestare, nei limiti delle proprie possibilità, la propria opera per lo sviluppo dell'attività sociale e il conseguimento degli scopi sociali.



ART. 11) - RECESSO ED ESCLUSIONE

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Presidente con lettera raccomandata sei mesi prima della chiusura dell'esercizio nel corso del quale è stato esercitato.

L'associato può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempimento all'obbligo contributivo previsto dall'art. 8 e per altri gravi motivi.

L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo. Gli associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 12) - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Comitato Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito e spontaneo e non danno diritto a retribuzione di qualsiasi natura. La durata degli organi è fissata in anni tre ed i suoi membri sono rieleggibili.

ART. 13) - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante

dell'Associazione. Essa è convocata dal Presidente, su delibera del Comitato Direttivo, in via ordinaria, almeno una volta all'anno entro il trenta aprile, su richiesta di almeno due terzi dei membri dell'Associazione stessa o su delibera dello stesso Comitato Direttivo per motivi di particolare rilevanza.

La convocazione deve essere fatta con lettera personale ai singoli Soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. La lettera di convocazione deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno e precisare i termini della prima e della seconda convocazione.

La legalità dell'Assemblea è data dalla presenza della metà più uno dei Soci in prima convocazione e dalla presenza di almeno un terzo di essi per la seconda convocazione, da prevedere a distanza di almeno 24 ore dalla prima. Ciò, fatta salva, in ogni caso, la presenza qualificata per l'adozione di delibere che richiedono una maggioranza speciale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i Soci in regola con il tesseramento e le quote sociali, ciascun Socio ha un voto. I Soci impossibilitati possono farsi rappresentare nell'Assemblea da altri Soci, ma ciascun Socio non può rappresentare più di tre Associati.

L'Assemblea dei Soci:

1. elegge il Presidente;
2. elegge i membri del Comitato Direttivo;
3. elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
4. approva, annualmente, il programma di attività ed i bilanci consuntivo e preventivo;
5. delibera su eventuali modificazioni dello Statuto dell'Associazione;
6. delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla destinazione dei beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, secondo quanto indicato nel disposto del successivo art. 19.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese con il voto favorevole di almeno la metà dei Soci presenti, di persona o con delega, una volta determinata la legalità della seduta, salvo il caso di elezione di Organi, che comportano il voto favorevole della metà degli Associati e di modifiche statutarie e/o scioglimento dell'Associazione che comportano il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati.

ART. 14) - COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, secondo la determinazione dell'Assemblea dei Soci. Qualora, nel corso del triennio, vengano a mancare uno o più membri, è compito dell'Assemblea provvedere alla loro sostituzione. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente oppure, in caso di sua

assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

La convocazione deve essere fatta, anche per telegramma, almeno tre giorni prima della riunione. Il Comitato Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

Il Comitato Direttivo:

1. nomina il Vice Presidente, scegliendolo fra i membri del Comitato Direttivo stesso;
2. amministra il patrimonio dell'Associazione;
3. predispone i bilanci consuntivo e preventivo;
4. predispone il programma di attività proposto dal Presidente;
5. approva i regolamenti interni alla vita dell'Associazione
6. delibera sull'ammissione di nuovi soci;
7. delibera sugli oggetti attinenti l'attività dell'Associazione che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea dei Soci o del Presidente del presente Statuto.

ART. 15) IL PRESIDENTE

Il Presidente:

1. rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
2. promuove l'iniziativa dell'Associazione e ne coordina gli indirizzi;
3. convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
4. convoca e presiede il Comitato Direttivo;

- 
5. stipula convenzioni e contratti di interesse dell'Associazione assumendone le relative obbligazioni;
 6. opera l'apertura di conti correnti bancari e postali per conto dell'Associazione;
 7. di concerto con il Vice Presidente, assume i collaboratori ed il personale definendone i rapporti.

In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente la cui firma fa fede nei confronti di chiunque dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ART. 16) - IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente e dal Vice Presidente. Il Consiglio di Presidenza svolge funzioni di coordinamento dell'attività dell'Associazione e adotta, in caso di urgenza, decisioni che, normalmente, sono di competenza del Comitato Direttivo e al quale vengono, poi, sottoposte per la ratifica.

ART. 17) - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi e due supplenti.

Il Collegio:

- 
1. controlla l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione;
 2. accerta la corrispondenza del bilancio consuntivo alla situazione patrimoniale dell'Associazione;

3. informa l'Assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio, sui risultati del controllo e degli accertamenti effettuati.

ART. 18) - COMITATO SCIENTIFICO

L'Associazione potrà avvalersi del contributo di alta competenza di un Comitato Scientifico, nominato dal Comitato Direttivo su proposta del Presidente e costituito da personalità di elevato valore culturale, scientifico e morale.

ART. 19) - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento, cessazione, ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, così come disposto dall'art. 5 comma 4 della Legge Quadro sul Volontariato n. 266/91.

ART. 20) - CONTROVERSIE

Le controversie tra gli associati e l'Associazione sono sottoposte al giudizio di tre arbitri, uno nominato dall'Assemblea, uno nominato dall'associato interessato e il terzo nominato di comune accordo dai primi due e, in mancanza di accordo, dal Presidente in carica dell'AUSER.

Gli arbitri decidono a maggioranza, secondo equità, senza l'osservanza di particolari formalità, previo tentativo di conciliazione, con i poteri e le funzioni degli amichevoli compositori.

ART. 21) - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni dello Statuto e del Regolamento nazionali dell'AUSER e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Li chiedi l'esenzione
della tassa di
Registro e Imposta
Bollo ai sensi della
legge 11-8-77 n. 266 art.

8. Beneficiari della
Associazione Volontari
Per la non profit



Presidente

Roberto Speranza

Gentile, presso la sede:

Giuseppe Speranza

Pierluigi Andry

Saviano Giuseppe

Giuliano Domenico

Salvatore Giuseppe

Roccolo Cristoforo

De Simone Mario

Samuele Maria